

N. **33585/15** Registro generale
 N. **3** (ruolo interno)
 N. 49 Sentenza

In caso di diffusione del
 presente provvedimento
 omettere la generalità e
 gli altri dati identificativi,
 a norma dell'art. 52
 d.lgs. 197/2003 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Sezione Feriale Penale

Composta dai Signori:

1. dr.ssa *Luisa Bianchi*
2. dr.ssa *Guicla Mulliri*
3. dr. *Anna Petruzzellis*
4. dr. *Vito Di Nicola*
5. dr. *Angelo Caputo*

Presidente
 Consigliere *rel.*
 Consigliere
 Consigliere
 Consigliere

all'esito dell'udienza in camera di consiglio del **25 agosto 2015**

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GA, nato a **X** il **X** **66**
imputato artt. 572, 582, 585, 576 c.p.

avverso la *ordinanza del Tribunale, Sezione per il Riesame*, in data 27.7.15

Sentita, in udienza, la relazione del cons. Guicla Mulliri;
 Sentito il P.M. nella persona del P.G. dr. Paolo Canevelli, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
 Sentito il difensore dell'imputato avv. Massimo Trisolini, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato - Il ricorrente è stato accusato (e condannato già in primo grado) per maltrattamenti in famiglia in danno della propria compagna cui aveva cagionato anche lesioni personali aggravate.

Per tale ragione, egli era stato, inizialmente, sottoposto alla misura dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla p.o. e dai figli. Tale misura era stata aggravata e commutata in arresti domiciliari per avere l'imputato violato il predetto divieto recandosi presso la scuola frequentata dal figlio I . La misura, impugnata, era stata confermata dal Tribunale, Sezione per il Riesame.

Infine, in data 29.6.15, su denuncia della p.o. madre del minore, il giudice aveva sostituito gli arresti domiciliari con la custodia in carcere assumendo che l'imputato (nel frattempo condannato in primo grado alla pena di 3 anni di reclusione) aveva nuovamente violato il divieto di avvicinamento e di comunicazione con il figlio minore I .

L'ordinanza impositiva dell'aggravamento è stata impugnata dal ricorrente ex art. 310 c.p.p. ma il Tribunale, con il provvedimento oggetto del presente gravame, ha confermato.

2. Motivi del ricorso - Avverso tale decisione, il G ha proposto ricorso, tramite difensore, deducendo:

1) vizio della motivazione nella parte in cui il Tribunale annette validità all'affermazione, contenuta nell'ordinanza cautelare, secondo cui l'imputato si sarebbe messo in contatto con il figlio. Il ricorrente tiene a precisare che il fatto storico riferito nel provvedimento è ben diverso perché da nessun elemento è evincibile che il ricorrente si sarebbe "messo in contatto con il figlio".

Anche grazie alla riproduzione, nel ricorso, della trascrizione della registrazione della conversazione, il ricorrente spiega come i fatti si siano, in realtà, svolti nel modo seguente.

La sera dei fatti, mentre il figlio dell'imputato si trovava in pizzeria con la squadra degli amichetti con cui aveva disputato una partita di calcio, nel locale, si erano presentati due amici dell'imputato i quali, con il telefono in mano usato come registratore, si erano, dapprima, messi in contatto con il responsabile della squadra (tale sig. S) e, quindi, con il permesso di quest'ultimo, avevano avvicinato il figlio dell'imputato al quale avevano portato i saluti del padre senza che, perciò, il bambino fosse mai entrato in contatto con il figlio.

Si sottolinea, pertanto, che non vi era stata alcuna comunicazione tra il G ed il figlio I , né diretta, né indiretta (contrariamente a quanto denunciato dalla p.o. e scritto anche dal giudice nell'ordinanza cautelare);

2) violazione di legge perché, l'appello proposto dal ricorrente al Tribunale non era diretto a verificare le esigenze cautelari ma solo la loro "attualità" visto che, essendo venuta meno la convivenza non vi era più pericolo di maltrattamenti.

In ogni caso, sebbene mai la signora C avesse denunciato o riferito di maltrattamenti dell'imputato ai figli, il Tribunale, Sezione per il Riesame, nell'ordinanza qui impugnata afferma che la misura imposta è l'unica per «salvaguardare la incolumità della p.o. e dei minori»;

3) erronea applicazione della legge processuale perché l'art. 276 comma 1 *ter* c.p.p. prevede la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere solo quando la infrazione riguardi il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione mentre, nella specie, l'infrazione a regime di arresti domiciliari riguarda solo una prescrizione "satellitare" vale a dire il divieto di comunicare con i figli.

Infine, si censura l'erroneo riferimento del Tribunale al comma 2 *bis* dell'art. 276 evidenziando che, nella specie, varrebbe, semmai, il comma 1 *ter* che, comunque prevede che la misura della custodia in carcere consegua alla violazione degli arresti domiciliari solo nel caso di inosservanza del divieto di allontanamento dalla propria abitazione sicché una violazione del disposto dell'art. 284 comma 2 c.p.p. non può essere valutata ai fini della sostituzione automatica degli arresti domiciliari con il carcere.

Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. *Motivi della decisione* - Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

3.1. Nel primo motivo di gravame, il ricorrente riporta la ricostruzione dei fatti che già il Tribunale aveva avuto modo di puntualizzare visto che i giudici di merito non hanno affatto sostenuto che l'imputato avesse "avuto contatti" con il figlio ma, a differenza della lettura edulcorata offerta dal ricorrente, hanno semplicemente sottolineato che l'iniziativa dell'imputato ben poteva essere letta in altro modo.

Del resto, è tanto vero che il bambino ha riportato una impressione fattuale sbagliata (che, cioè, "G" era al telefono") che è in tali termini che ha riferito alla madre quanto accadutogli mentre si trovava in pizzeria. La madre (non presente), a propria volta, ha trasfuso l'informazione imprecisa nella denuncia ed il G.i.p. (in difetto di previo contraddittorio) non poteva che farla propria, a sua volta.

Il Tribunale, invece, ha ben compreso la puntualizzazione difensiva ma ha ritenuto, con ragionamento del tutto logico e coerente anche con il comune sentire, che, comunque, quel tipo di condotta realizzata dall'imputato mediatamente era stata idonea a realizzare un "contatto indiretto" tra l'uomo ed il figlio.

Come, del resto, si comprende proprio dal contesto e dalla trascrizione della registrazione offerta nel ricorso, è del tutto legittimo che il bambino potesse avere frainteso ritenendo che il padre fosse all'altro capo del telefono tenuto in mano dal sig. C (amico dell'imputato). Sul punto, perciò, il Tribunale è preciso e puntuale nel ricordare che, in primo luogo, la pretesa dell'imputato di "cogliere in fallo" la propria compagna (mandando i propri amici a controllare se il ragazzino fosse stato "abbandonato" e lasciato incustodito dalla madre) fosse priva di fondamento e, comunque, nell'evidenziare come di fatto l'imputato fosse riuscito a contattare il proprio figlio "indirettamente" per interposta persona contravvenendo, in tal modo, al divieto impostogli.

Nessun travisamento, quindi, da parte del Tribunale ma solo una diversa chiave di lettura dei medesimi fatti.

D'altro canto, come giustamente si ricorda nel provvedimento impugnato (f. 2), il divieto imposto all'imputato (rispetto alla propria compagna ed i figli) era di comunicazione «*in qualunque forma*». A tale stregua, anche la "impresa" architettata nella specie dal ricorrente era chiaramente idonea a "raggiungere" le persone con le quali l'imputato non poteva entrare in contatto.

3.2. E' infondata anche la seconda doglianza e la motivazione del Tribunale coglie nel segno quando evidenzia come l'iniziativa dell'imputato avesse in ogni caso «*creato pacificamente disagio e turbativa al minore mentre si trovava del tutto tranquillamente a mangiare una pizza con i compagni della squadra di calcio*».

La circostanza è obiettivamente riscontrabile anche dal semplice rilievo di fatto che, dalla trascrizione della conversazione registrata dal C si coglie palesemente anche che l'"intervistatore" - di fronte alla laconicità della risposta del minore «*che lo saluto*» (in replica alla domanda se volesse dire qualcosa al padre) - si vede costretto ad edulcorare le scarse e formali parole del bambino soggiungendo, di propria iniziativa, che il ragazzino aveva anche detto: «*...e che gli vuoi tanto bene...*».

Del tutto corretto, inoltre, da parte del Tribunale, evidenziare che il maltrattamento posto in essere da parte dell'imputato in danno della madre aveva comunque causato danni anche ai minori «*sistematicamente costretti ad assistere alla condotta paterna*». E', infatti, patrimonio ormai acquisito nella moderna pedagogia che la violenza in ambito familiare non è solo quella materiale e diretta proprio sui minori ma anche quella che (con termine discutibile sul piano grammaticale) viene definita "assistita". Giusto, quindi, lo scrupolo dei giudici di merito di salvaguardare la incolumità della p.o. «*... e dei minori*» sicuramente danneggiati dalle iniziative violente, ma anche persecutorie, dell'imputato (come appunto il presente ulteriore episodio ha dimostrato). Si è, infatti, al cospetto dell'espressione di una tenace volontà dell'imputato di mettere in discussione la propria compagna, madre dei figli anche solo cercando di insinuare che non ella sia una buona madre ed, a tal fine, l'imputato non ha esitato ad aggirare il divieto



di contatto impostogli dalla giustizia, architettando, con l'ausilio di due amici, la visita alla pizzeria fin qui commentata.

In tal modo, denotando una pervicacia degna di miglior causa che evidenzia l'assoluta attualità della esigenza cautelare che è stata posta alla base del provvedimento di aggravamento.

Né si può ipotizzare di essere al cospetto di un fatto di "minor gravità" perché, anche se, nel suggestivo lessico difensivo, l'infrazione può apparire "satellitare", di fatto, essa rappresenta il "cuore" della misura visto che, nello specifico, gli arresti domiciliari erano stati imposti proprio per contrastare la tendenza dell'imputato a violare quel divieto di incontro con i figli che era stato inizialmente protetto con la più lieve misura dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla p.o..

Tale misura, invece, si era mostrata inefficace allo scopo visto che l'imputato si era mostrato refrattario al rispetto dei divieti tanto da determinare l'imposizione degli arresti domiciliari (che non servivano, all'evidenza, a garantire un pericolo di fuga ma, appunto, a limitare le iniziative dell'imputato verso la propria compagna ed i figli).

E', quindi, chiaro che il nuovo, presente, episodio denota una peculiare gravità se inquadrata nell'intero contesto appena richiamato.

3.3. E', dunque, per tale ragione che non coglie nel segno neppure la terza censura del ricorrente.

A dispetto della errata citazione del comma 2 *bis* dell'art. 276, da parte del Tribunale, nel concreto è, infatti, chiaro che i giudici hanno dato applicazione corretta dell'art. 276 e precisamente del comma 1 dell'art. 276. Tale ultima disposizione "facoltizza" il giudice ad aggravare la misura in atto (qualunque essa sia) in presenza di una "trasgressione delle prescrizioni ad essa inerenti", come appunto avvenuto nella specie.

Nessun automatismo, quindi, ma un apprezzamento discrezionale e ben motivato per giustificare un aggravamento della cautela e l'imposizione di una misura che può apparire eccessiva solo se avulsa dal contesto ma che è, invece, anche l'unica (ed ultima) via per cercare di arginare il comportamento del tutto antisociale ed inosservante della regole dell'imputato (come la "escalation" stessa delle misure via via impostegli testimonia in modo plastico).

Il comma 1 *ter* dell'art. 276 non è qui pertinente perché costituisce una eccezione al primo comma laddove precisa, essendo in corso gli arresti domiciliari - nel caso in cui la trasgressione sia consistita nella violazione del divieto di allontanamento dall'abitazione - il giudice "dispone"; il che vale dire che la custodia in carcere non è disposta in base al potere discrezionale del giudice ma consegue automaticamente.

Nel caso in esame, invece, è chiaro che il giudice si è avvalso della facoltà conferitagli dalla legge dal comma 1 ("può") ed ha motivato il suo esercizio con riferimento ad esigenze cautelari palesemente esistenti ed attuali al punto da non necessitare di illustrazione visto che la condotta tenuta dall'imputato è chiara espressione di un suo tentativo di aggirare quel divieto di avvicinamento ai minori che caratterizzava gli arresti impostogli (ed era anche l'unica ragione per la quale essi gli erano stati applicati).

Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la comunicazione, ex art. 94, co. 1 *ter*, disp. att. c.p.p. alle autorità penitenziarie.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Visto l'art. 94 co. 1 *ter* disp. att. c.p.p.


Ordina che, a cura della cancelleria, sia trasmessa copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 *bis* disp. att. c.p.p..

Così deciso il 25 agosto 2015

Il Consigliere estensore
(*dr.ssa Silvia Mùllifi*)



Il Presidente
(*dr.ssa Luisa Bianchi*)



CASSAZIONE.net